DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 132/2015

dell'11 giugno 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/2167]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 92/47/CEE ([1]), che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 31 dicembre 1997, per cui occorre eliminare il relativo riferimento dall'accordo SEE.

(2) La direttiva 92/120/CEE ([2]), che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 31 dicembre 1995, per cui occorre eliminare il relativo riferimento dall'accordo SEE.

(3) La decisione 85/446/CEE della Commissione ([3]) è stata abrogata dalla decisione 96/345/CE della Commissione ([4]), che era integrata nell'accordo SEE. Occorre pertanto eliminare dall'accordo SEE il riferimento alla decisione 85/446/CEE.

(4) La decisione 90/515/CEE della Commissione ([5]) è stata abrogata dalla decisione 2002/657/CE della Commissione ([6]). Poiché entrambe le decisioni sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 90/515/CEE.

(5) La decisione 93/257/CEE della Commissione ([7]) è stata abrogata dalla decisione 2002/657/CE. Poiché entrambe le decisioni sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 93/257/CEE.

(6) La decisione 94/306/CE della Commissione ([8]) è stata abrogata dalla decisione 2002/878/CE della Commissione ([9]). Poiché entrambe le decisioni sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 94/306/CE.

(7) La decisione 94/695/CE della Commissione ([10]), che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 31 dicembre 1997. Occorre pertanto eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.

(8) La decisione 95/59/CE della Commissione ([11]), che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 28 febbraio 1997. Occorre pertanto eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.

(9) La decisione 95/62/CE della Commissione ([12]), che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 28 febbraio 1997. Occorre pertanto eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.

(10) La decisione 95/70/CE della Commissione ([13]), che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 28 febbraio 1997. Occorre pertanto eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.

([1]) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 33.
([2]) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 86.
([3]) GU L 260 del 2.10.1985, pag. 19.
([4]) GU L 133 del 4.6.1996, pag. 29.
([5]) GU L 286 del 18.10.1990, pag. 33.
([6]) GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8.
([7]) GU L 118 del 14.5.1993, pag. 75.
([8]) GU L 133 del 28.5.1994, pag. 51.
([9]) GU L 305 del 7.11.2002, pag. 57.
([10]) GU L 282 del 29.10.1994, pag. 1.
([11]) GU L 55 dell'11.3.1995, pag. 42.
([12]) GU L 55 dell'11.3.1995, pag. 45.
([13]) GU L 59 del 17.3.1995, pag. 32.

(11) La decisione 95/71/CE della Commissione ([1]), che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 28 febbraio 1997. Occorre pertanto eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.

(12) La decisione 95/210/CE della Commissione ([2]), che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 14 giugno 1998. Occorre pertanto eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.

(13) La decisione 96/93/CE della Commissione ([3]), che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 31 dicembre 1996. Occorre pertanto eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.

(14) La decisione 96/94/CE della Commissione ([4]), che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 31 dicembre 1996. Occorre pertanto eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.

(15) La decisione 96/95/CE della Commissione ([5]), che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 31 dicembre 1996. Occorre pertanto eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.

(16) La decisione 96/283/CE della Commissione ([6]), che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 14 aprile 1999. Occorre pertanto eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.

(17) La decisione 96/360/CE della Commissione ([7]), che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.

(18) La decisione 97/38/CE della Commissione ([8]) è stata abrogata dal regolamento (CE) n. 1664/2006 ([9]). Poiché entrambi gli atti sono integrati nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 97/38/CE.

(19) La decisione 2000/504/CE della Commissione ([10]), che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 1º maggio 2002. Occorre pertanto eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.

(20) La decisione 2001/182/CE della Commissione ([11]), che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 4 aprile 2002. Occorre pertanto eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.

(21) La decisione 2004/440/CE della Commissione ([12]), che è integrata nell'accordo SEE, è stata abrogata dalla decisione 2005/198/CE della Commissione ([13]). Occorre pertanto eliminare dall'accordo SEE il riferimento alla decisione 2004/440/CE.

(22) La decisione 2004/835/CE della Commissione ([14]), che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 31 dicembre 2006. Occorre pertanto eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.

(23) La decisione 2005/65/CE della Commissione ([15]), che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 28 febbraio 2006. Occorre pertanto eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.

(24) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

([1]) GU L 59 del 17.3.1995, pag. 33.
([2]) GU L 132 del 16.6.1995, pag. 19.
([3]) GU L 21 del 27.1.1996, pag. 72.
([4]) GU L 21 del 27.1.1996, pag. 73.
([5]) GU L 21 del 27.1.1996, pag. 74.
([6]) GU L 107 del 30.4.1996, pag. 16.
([7]) GU L 138 dell'11.6.1996, pag. 25.
([8]) GU L 307 del 12.11.1997, pag. 33.
([9]) GU L 320 del 18.11.2006, pag. 13.
([10]) GU L 201 del 9.8.2000, pag. 6.
([11]) GU L 77 del 16.3.2001, pag. 22.
([12]) GU L 154 del 30.4.2004, pag. 97.
([13]) GU L 65 dell'11.3.2005, pag. 33.
([14]) GU L 360 del 7.12.2004, pag. 28.
([15]) GU L 27 del 29.1.2005, pag. 52.

(25) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. il testo dei punti 23 (Decisione 94/306/CE della Commissione), 41 (Decisione 96/93/CE della Commissione), 42 (Decisione 96/94/CE della Commissione), 43 (Decisione 96/95/CE della Commissione), 56 (Decisione 2000/504/CE della Commissione) e 81 (Decisione 2005/65/CE della Commissione) della parte 4.2 è soppresso.

2. Il testo dei punti 29 (Decisione 95/59/CE della Commissione), 30 (Decisione 95/62/CE della Commissione), 32 (Decisione 95/70/CE della Commissione), 33 (Decisione 95/71/CE della Commissione), 37 (Decisione 95/210/CE della Commissione), 40 (Decisione 96/283/CE della Commissione) e 57 (Decisione 2004/835/CE della Commissione) sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO» è soppresso.

3. Il testo dei punti 5 (Direttiva 92/120/CEE del Consiglio) e 12 (Direttiva 92/47/CEE del Consiglio) della parte 6.1 è soppresso.

4. Il testo dei punti 3 (Decisione 85/446/CEE della Commissione), 8 (Decisione 90/515/CEE della Commissione), 15 (Decisione 93/257/CEE della Commissione), 20 (Decisione 94/306/CE della Commissione), 24 (Decisione 94/695/CE della Commissione), 33 (Decisione 96/360/CE della Commissione), 35 (Decisione 97/38/EC), 41 (Decisione 2001/182/CE della Commissione) e 50 (Decisione 2004/440/CE della Commissione) della parte 6.2 è soppresso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2015

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.